

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1971

relativo alle modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1528/71 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/70 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, lettera c),

considerando che il regolamento n. 371/67/CEE stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano in modo notevole l'ammontare di 6,80 unità di conto e tale tendenza tende ad affermarsi, può essere istituito un prelievo all'esportazione al fine di non perturbare i mercati dei paesi terzi ;

considerando che, quando il prelievo all'importazione del prodotto di base è inferiore per oltre 0,30 unità di conto per 100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione e tale situazione si verifica per almeno 15 giorni, si possono considerare osservate le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, relative alla fissazione di un prelievo all'esportazione ;

considerando che, per la determinazione di tale prelievo all'esportazione, quando si verifica la situazione di cui sopra, occorre prevedere gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dello stesso ; che, a tal fine, è opportuno istituire un sistema forfettario analogo a quello vigente per il calcolo del prelievo all'importazione e della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che, per delineare nel modo migliore la realtà, è opportuno calcolare il prelievo all'esportazione sulla base degli elementi di prezzo in vigore durante la settimana che precede quella della fissazione ; che è opportuno lasciarlo in vigore solo per una settimana al fine di poterlo adeguare alle

oscillazioni dei prezzi che dovessero verificarsi sul mercato mondiale ;

considerando che è necessario determinare da un lato la data da prendere in considerazione per l'applicazione del prelievo all'esportazione, d'altro lato lo Stato membro che percepisce il prelievo ; che debbono essere ritenute a tal fine le norme adattate in campo agricolo in materia d'esportazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, è fissato per i prodotti che figurano in detto articolo quando il prezzo sul mercato mondiale del granturco o del grano tenero supera il livello di 6,80 unità di conto, nei modi precisati negli articoli che seguono.

*Articolo 2*

1. Quando si constata che il prelievo all'importazione per il granturco o per il grano tenero è inferiore di almeno 0,30 unità di conto per 100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 unità di conto per 100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante detti 15 giorni, è istituito un prelievo all'esportazione.

2. a) Il prelievo all'esportazione è uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione alla produzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo all'esportazione e la media dei prelievi applicabili nei 7 giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione.

b) Tale differenza è quindi moltiplicata, per i prodotti di cui all'articolo 1, per i coefficienti relativi a tali prodotti che figurano nella

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 1.

colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1529/71 <sup>(2)</sup>.

Il prelievo all'esportazione è modificato soltanto se l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), comporta un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 unità di conto per 100 kg di prodotto di base.

#### *Articolo 3*

Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione una volta alla settimana.

#### *Articolo 4*

1. Il tasso del prelievo applicabile all'esportazione è quello valido il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70 <sup>(3)</sup>. È riscosso dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità.

2. Il prelievo all'esportazione può formare oggetto di fissazione anticipata. Il prelievo all'esportazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 è fissato in anticipo a richiesta dell'interessato all'atto della presentazione della domanda del titolo per un'esportazione da effettuare durante la durata di

validità di detto titolo. In tal caso, l'ammontare del prelievo all'esportazione fissato in anticipo è uguale a quello applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione adeguato, eventualmente, in funzione del prezzo di entrata e della restituzione alla produzione del prodotto di base in vigore durante il mese dell'esportazione.

Tale adeguamento è effettuato aumentando o diminuendo il prelievo all'esportazione rispettivamente della differenza, per 100 kg di prodotto di base, tra il prezzo di entrata applicabile il mese della domanda e quello applicabile il mese dell'esportazione nonché della differenza tra la restituzione alla produzione applicabile il mese della domanda e quella applicabile il mese dell'esportazione.

Tali differenze sono moltiplicate per il coefficiente indicato nella colonna n. 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68 per i prodotti in questione.

3. Non è applicabile alle esportazioni che formano oggetto di titolo la cui domanda è stata inoltrata nei periodi in cui il prelievo all'esportazione non è fissato.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.